



REPUBBLICA ITALIANA



LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

SEZIONE 1^ PENALE

Composta dai Magistrati:

Dott. Marco m. Maiga	Presidente
Dott. Maria Greca Zoncu	Consigliere
Dott. Alessandra Simion	Consigliere rel.

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso che, con atto depositato in data 17.3.2022, la difesa di [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] formulava istanza di rescissione del giudicato ex art. 629 bis c.p.p. della sentenza n. [REDACTED] emessa dal Tribunale di Milano, IV Sezione Penale, in data 5.2.2018, irrevocabile il 23.3.2018, atteso che si era proceduto in assenza dell'imputato nonostante la mancata presenza fosse dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, in difetto di contatti con l'avvocato nominato di ufficio. In particolare, la difesa evidenzia come l'imputato non sia mai venuto a conoscenza del procedimento atteso che in sede di elezione di domicilio non vi era stata alcuna indicazione del reato per cui risultava indagato, e non avendo mai avuto alcun contatto con il difensore di ufficio;

Visto il parere favorevole espresso in data 7.4.2022 dal Procuratore Generale;

all'esito della udienza camerale del 30.5.2022 nel corso della quale la difesa si riportava all'istanza di rescissione e il Procuratore Generale al parere già espresso;

OSSERVA

Con sentenza n. 1233/18, emessa dal Tribunale di Milano in data 5.2.2018, irrevocabile il 23.3.2018, [REDACTED] veniva condannato alla pena di mesi 6 di reclusione, con pena sospesa, per il reato di cui agli artt. 614 c.p. commesso in Milano a far data dal 28.12.2010 e permanente fino al 2.7.2013.



In fase di indagini, agenti di P.G. della Polizia di Stato del Commissariato Porta Genova in data 13.9.2013 procedevano alla identificazione dell'indagato al quale veniva nominato un difensore di ufficio nella persona dell'Avv. [REDACTED] presso il cui studio, in Milano, via [REDACTED], l'indagato eleggeva domicilio.

In data 20.1.2016 l'avviso di conclusione delle indagini ex art. 416 bis c.p.p. veniva notificato mediante invio di PEC all'Avv. [REDACTED] anche per conto dell'indagato, elettivamente domiciliato presso il suo studio, e analogamente, in data 2.8.2016, veniva notificato il decreto di citazione diretta a giudizio.

Alla prima udienza del 16.11.2016, dato atto della non presenza dell'imputato nonché del difensore Avv. [REDACTED], che veniva sostituito ex art. 97 co. 4 c.p.p. dall'Avv. [REDACTED], il giudice ammetteva le prove richieste e rinviava per l'istruttoria e l'eventuale esame dell'imputato all'udienza dell'1.2.2017.

All'udienza dell'1.2.2017, il Giudice rigettava la richiesta di rinvio ad horas pervenuta dall'Avv. [REDACTED], e procedeva nominando in sostituzione, sempre ex art. 97 co. 4 c.p.p., un avvocato immediatamente reperibile, procedendo alla escussione dei testi.

All'udienza del 30.6.2017, stante ancora l'assenza del difensore di ufficio Avv. [REDACTED], il giudice ne revocava la nomina e nominava d'ufficio l'avv. [REDACTED] del Foro di Milano ex art. 97 co. 1 c.p.p. che chiedeva un termine a difesa per consultare gli atti.

All'udienza del 20.9.2020 il giudice, dopo aver dato atto dell'assenza dell'avv. [REDACTED], sostituita ex art. 97 co. 4 c.p.p. dall'avv. [REDACTED], rinviava all'udienza dell'8.11.2017, disponendo che la cancelleria comunicasse all'avv. [REDACTED] la data del rinvio e di ammonirla che in caso di reiterata assenza sarebbe stata segnalata all'Ordine degli avvocati.

All'udienza del 5.2.2018, presente l'avv. [REDACTED], in sostituzione ex art. 102 c.p.p. dell'avv. [REDACTED], le parti rassegnavano le conclusioni e il giudice dava lettura del dispositivo.

Nel caso in esame, occorre rilevare come nel verbale di identificazione, dichiarazione o elezione di domicilio redatto dalla polizia giudiziaria in data 13.9.2013 veniva omesso ogni indispensabile riferimento al titolo di reato per cui erano in corso indagini a carico di [REDACTED], nonché il luogo e il tempo del commesso reato. Nel verbale, gli agenti procedevano alla identificazione di [REDACTED] indicato semplicemente quale *"persona nei cui confronti vengono svolte le indagini"*, senza ulteriori specificazioni. All'indagato veniva nominato un difensore di ufficio presso il cui studio eleggeva domicilio.

Ciò non consente di ritenere che [REDACTED] sia venuto a conoscenza del procedimento a suo carico; pur essendo stati correttamente notificati, ai sensi dell'art. 161 co. 4 c.p.p., sia l'avviso di conclusione delle



indagini che il successivo decreto che dispone il giudizio, a distanza di circa 2 anni e 6 mesi dall'avvenuta identificazione, non vi è nemmeno prova che vi siano stati contatti tra l'imputato e il difensore, peraltro sempre assente nel corso del processo e la cui nomina veniva revocata dal giudice che procedeva a nominare altro difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97 co. 1 c.p.p.

Attesa dunque la non corretta identificazione dell'indagato e la mancanza di prova circa un effettivo contatto tra l'imputato e il difensore nominato d'ufficio, non vi sono elementi per ritenere che [REDACTED] - del quale il giudice, alla prima udienza, dava atto della "non presenza", omettendo di dichiararlo formalmente assente - sia venuto a conoscenza del procedimento a suo carico.

Nel caso in esame, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di rescissione del giudicato; l'invocato rimedio restitutorio ex art. 629 bis c.p.p. può trovare applicazione, sussistendo la prova della incolpevole ignoranza della celebrazione del processo. Ne consegue l'accoglimento dell'istanza di rescissione del giudicato con restituzione degli atti al Tribunale di Milano quale giudice di primo grado

P.Q.M.

Visto gli artt. 665, 666, 629 bis c.p.p.

ACCOGLIE

La richiesta di rescissione del giudicato proposta da [REDACTED] e per l'effetto

REVOCA

La sentenza n. [REDACTED] emessa dal Tribunale di Milano, IV Sezione Penale, in data 5.2.2018, irrevocabile il 23.3.2018, nei confronti del medesimo e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano quale giudice di primo grado.

Milano, il 14.6.2022

Il consigliere

D.ssa Maria Greca Zoncu

Il consigliere est.

D.ssa Alessandra Simion

Il Presidente

dott. Marco M. Maiga

